

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda proposta dall'odierna resistente Anna Faggiano per l'accertamento del diritto ad essere reinscritta nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli, ritenendo preclusa l'azione giudiziaria perché esercitata oltre il termine (120 giorni) previsto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, conv. in L. n. 83 del 1970.

La Corte d'appello di Lecce, nella sentenza qui impugnata, ha ritenuto non corretta la interpretazione delle norme di legge che regolano la materia e, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda. Ha osservato la Corte che la decorrenza del termine (di decadenza sostanziale) di cui all'art. 22 cit. è subordinata all'adozione di un provvedimento amministrativo formale, da portare a conoscenza dell'interessato, mentre, nella specie, il procedimento amministrativo contenzioso, aperto dal ricorso presentato dalla lavoratrice ai sensi del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, si era concluso senza che l'autorità competente si fosse espressamente pronunciata. Pertanto, secondo il giudice a quo, l'azione giudiziaria doveva considerarsi tempestiva, così come fondata era la pretesa di iscrizione, stante la provata esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato negli anni e per il numero di giornate indicate dall'appellante.

Contro questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso fondato su un solo motivo.

L'intimata resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE



L'INPS, con il motivo di ricorso, deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito, con modifiche, dalla L. 11 marzo 1970, n. 83, della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8 e, in connessione con questi, dell'art. 15 preleggi, dell'art. 148 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dalla L. n. 533 del 1973, art. 9, nonché del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, art. 11, oltre a vizio di motivazione.

Critica la sentenza impugnata per non avere tenuto conto che la norma da ultimo citata assegna all'inutile decorso dei termini, da essa stabiliti per la decisione del ricorso, valore di provvedimento tacito di rigetto, che deve ritenersi legalmente conosciuto dal destinatario in coincidenza con lo scadere dei termini anzidetti; conseguendone che (anche) dalla definizione in questa forma del procedimento amministrativo contenzioso decorre il termine di 120 giorni per opporsi in sede giudiziaria al provvedimento di non iscrizione ovvero di cancellazione.

Il motivo è fondato.

Questione controversa fra le parti è la individuazione del dies a quo di decorrenza del termine stabilito dal D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83, per l'esercizio dell'azione giudiziaria intesa a contestare i provvedimenti amministrativi (lesivi di diritti) adottati in materia di collocamento e di accertamento dei lavoratori agricoli. A norma dell'art. 22 cit., contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del predetto decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione

M

giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.

Successivamente l'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 ha previsto nel comma 1 la facoltà di proporre contro detti provvedimenti, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. Il secondo comma dello stesso articolo prevede che contro le decisioni della commissione provinciale l'interessato può proporre entro trenta giorni ricorso alla commissione centrale (ora dell'INPS) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto.

È noto che la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento ormai consolidato, considera la disposizione di all'art. 22 cit. tuttora vigente (non essendo stata implicitamente abrogata, in particolare, dall'art. 148 disp. att. c.p.c.) ed afferma, altresì, che il termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria ex art. 8 L. n. 533 del 1973 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595, 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803, 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393).

Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi suddetti, è

27

giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo al fatto che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).

In questo quadro normativo, il riferimento dell'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.

La disposizione dell'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, modificando la disciplina posta dall'art. 17 della legge del 1970 – che assegnava al silenzio dell'amministrazione valore di accoglimento del ricorso – esprime chiaramente l'intento del legislatore di attribuire all'inutile decorso del tempo il valore legale tipico di un provvedimento amministrativo di rigetto.

Pertanto, secondo tale sistema, vale la regola della notifica per le decisioni espresse - salva la possibilità per l'Istituto previdenziale, che eccepisca la decadenza, di provare che il lavoratore ne ha acquisito conoscenza prima della loro comunicazione formale -, mentre per l'ipotesi di decisione tacita di rigetto vale la regola, alternativa, del momento in cui l'interessato "ne abbia avuto

M

conoscenza"; momento che va identificato nella scadenza dei termini stabiliti per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, pertanto, ritenersi ipso iure conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato medesimo.

Non rileva, invece, stante la richiamata specialità della materia e considerate le peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento (evidenziate anche dalla Corte costituzionale nella predetta decisione), la regola prescritta, in via generale, per le prestazioni previdenziali, dall'art. 47, quinto comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438), che impone all'Istituto l'obbligo di indicare ai richiedenti le prestazioni, o ai loro danti causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini, nonché di precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria, sì che in mancanza di tali indicazioni contenute nel provvedimento di rigetto della domanda amministrativa non può operare la decadenza sostanziale conseguente alla mancata proposizione dell'azione giudiziale entro determinati termini decorrenti dalla comunicazione della decisione del ricorso amministrativo ovvero dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia di tale decisione (cfr. Cass. 15 novembre 2004 n. 21595, 15 dicembre 2005 n. 27672).

In conclusione, per quanto specificamente attiene all'ipotesi di avvenuta presentazione di ricorso amministrativo avverso il provvedimento adottato in

u)

materia di accertamento degli operai agricoli e avverso la non iscrizione, deve affermarsi il principio per cui nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso; definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza.

In questo senso, d'altra parte, si è espressa questa Corte con orientamento ormai consolidato, che va ribadito in questa sede (cfr. Cass. 16 gennaio 2007 n. 813, 5 febbraio 2007 n. 2373, 23 febbraio 2007 n. 4261, 1 marzo 2007 n. 4819, 14 marzo 2007 n. 5906, 2 ottobre 2007 n. 20668; in senso contrario, in precedenza, Cass. 9 febbraio 2006 n. 2853, 22 febbraio 2006 n. 3882).

Giudicando alla stregua degli esposti principi la situazione controversa, è agevole rilevare che, secondo il non contestato accertamento dei giudici di merito, la lavoratrice, cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli, aveva sperimentato i previsti rimedi amministrativi, mentre l'azione giudiziaria era stata proposta dopo la scadenza del termine di centoventi giorni dal momento in cui era divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione, in esito alla conclusione del procedimento contenzioso nel senso del silenzio-rigetto del proposto gravame.

M

Giuridicamente errata è, dunque, da ritenere la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui ha considerato tempestiva l'azione giudiziaria, facendone conseguire l'affermazione della sussistenza del diritto all'iscrizione.

È da aggiungere che la definizione del procedimento contenzioso nei sensi ora precisati segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza; così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, che è intervenuta nel caso di specie – per quanto accertato nella sentenza qui impugnata – in data 29 maggio 2002, cioè ben oltre la proposizione della domanda giudiziale, sì da non costituire – come riconosce la stessa sentenza – una “riapertura” del termine decadenziale.

Ne consegue che il ricorso va accolto; e, non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può provvedere alla decisione del merito con il rigetto della domanda della lavoratrice.

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non vanno poste a carico della medesima le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2008.

Il Consigliere estensore

Vesio Orsacchi

Il Presidente

Antonio

9 / 0

Curio Ferrello
IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi - 3 APR. 2008

IL CANCELLIERE

Curio Ferrello



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 19
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533